

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 75/02/2011

Svolgimento del processo

Con ricorso, tempestivamente prodotto, il signor Ro. Ad., impugna il silenzio/rifiuto all'istanza di rimborso IRPEF per gli anni d'imposta dal 2004 al 2008, presentata all'Agenzia delle Entrate- Ufficio di Brescia.

Sostiene la parte ricorrente che aveva diritto al beneficio dell'aliquota agevolata per la tassazione del trattamento di fine rapporto, così come applicato per le donne.

L'Ufficio impositore si costituisce in giudizio e sostiene che per quanto riguarda l'annualità 2004 il rimborso non compete in quanto l'istanza è stata presentata oltre i termini, previsti dall'art. 37 del DPR 602/73. Per le altre annualità la direzione centrale con la circolare n.62IE ha recepito i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia Europea con ordinanza 16 gennaio 2008 emessa nelle cause riunite C2 128/07 a C13 1/07.

L'ufficio quindi ha convalidato i rimborsi per gli anni d'imposta dal 2005 al 2008, come risulta da memorie depositate in data 15.5.2011, a seguito dell'ordinanza della Commissione Tributaria Provinciale.

La Commissione si riserva di decidere.

La Commissione, sciolta la riserva, osserva preliminarmente che non è possibile accogliere i benefici invocati per l'annualità 2004, in quanto l'istanza è stata presentata oltre il termine previsto dall'art. 38 del DPR n. 602/73.

Mentre per le altre annualità con riferimento a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea con ordinanza 16 gennaio 2008 emessa nelle cause riunite C-2 128/07 a C-131/07, la quale dispone che qualora sia stata accertata una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario, finché non siano adottate le misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti della categoria sfavorita lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria. Ne deriva che essendo riconosciuta alle donne l'agevolazione per le medesime condizioni del ricorrente allo stesso deve essere applicata l'agevolazione prevista per le donne.

Ne deriva che il ricorso deve essere accolto limitatamente agli anni dal 2005 al 2008, mentre per l'annualità 2004 è decaduto il termine per il rimborso.

Data la peculiarità della controversia la Commissione ritiene equa la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per gli anni dal 2005 al 2008. Rigetta il ricorso limitatamente alla sola annualità 2004.

Spese di lite compensate